

COMUNE DI PREDAZZO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA INCENTIVAZIONE DI OPERE CHE CONCORRONO ALLA VALORIZZAZIONE ESTETICA ED AL DECORO CITTADINO.

- Approvato con deliberazione C.C. n. 80 dd. 26.11.1982
- modificato con delibera C.C. n. 150 dd. 12.09.1990.
- integrato art. 2 inserendo il terzo comma, con delibera C.C. n. 45 dd. 09.06.1994 (esecutiva con il 24.06.1994).
- modificato l'art. 1 comma 2, con delibera C.C. n. 82 dd. 28.10.94 (esecutiva con il 01.12.94).

TITOLO I
INTERVENTI DIRETTI AD AGEVOLARE LA TINTEGGIATURA
ESTERNA DELLE CASE DI ABITAZIONE

ARTICOLO 1

Allo scopo di sostenere e valorizzare le iniziative che si propongono l'abbellimento del paese, migliorando il decoro degli edifici di abitazione e favorendo l'incremento turistico, è stabilito di stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi per la tinteggiatura esterna delle case di abitazione.

Hanno diritto al contributo tutti i proprietari ed usufruttuari di case di abitazione ubicate nel Comune di Predazzo, con esclusione dal diritto per coloro che non siano residenti nel Comune, ancorchè proprietari ed usufruttuari di edifici nel Comune.

ARTICOLO 2

Il contributo è fissato in misura pari al 50% del costo per la tinteggiatura e stabilito nell'importo di L. 6.000 (seimila) per la tinteggiatura delle facciate e di L. 10.000.- (diecimila) per la tinteggiatura delle parti in legno (serramenti esterni, parapetti, tamponamenti, perlinature, strutture a vista). Tale importo potrà essere di volta in volta aggiornato dal Consiglio comunale.

Per la tinteggiatura degli edifici di valore storico-tradizionale o che presentano particolari elementi decorativi, la Giunta può stabilire di volta in volta di elevare il contributo per mq. sopra indicato.

Per gli edifici compresi nel piano colore il contributo per la tinteggiatura è esteso anche ai non residenti nel Comune e per ogni fabbricato, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

ARTICOLO 3

La misura del contributo indicata all'articolo precedente è soggetta ad aggiornamento a scadenza annuale, in relazione all'aumento dei costi, alle esigenze del servizio ed alle disponibilità del bilancio comunale.

ARTICOLO 4

Il proprietario di più edifici nel corso del medesimo anno può richiedere il contributo anche per più di un edificio, compatibilmente con la disponibilità del bilancio comunale.

ARTICOLO 5

La domanda di contributo, sottoscritta dal richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) preventivo di spesa, firmato da impresa o artigiano del settore;
- b) relazione illustrativa e documentazione fotografica del fabbricato e sua ubicazione precisa;

- c) impegno a procedere alle opere di tinteggiatura, ivi compresi i serramenti, gli infissi, i balconcini, ecc., entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 6

Le case di nuova costruzione acquistano il diritto al contributo dopo dieci anni. Con la medesima scadenza si rinnova successivamente il diritto, di regola, salva la facoltà di dimostrare, con la relazione di cui all'art. 5, le necessità di procedere alla ritinteggiatura in termine più breve.

ARTICOLO 7

Una volta esaminata la domanda di contributo ai sensi del successivo titolo III, e riconosciuta degna di accoglimento, il richiedente verrà convocato dall'Amministrazione comunale per concordare il colore da dare all'immobile, al fine di realizzare una tinteggiatura uniforme o comunque accordantesi con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente circostante. A questo scopo, l'Amministrazione potrà imporre al richiedente di effettuare dei provini preliminari con tinte diverse sui muri dell'edificio.

TITOLO II

INTERVENTI DIRETTI AD INCENTIVARE LA MANUTENZIONE DI SIEPI PROSPICIENTI LE PUBBLICHE VIE.

ARTICOLO 8

Allo scopo di assicurare la continuità del decoro e dell'abbellimento delle strade cittadine, favorendo con ciò l'incremento turistico, è stabilito di stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi a coloro che siano proprietari di siepi prospicienti le vie del paese e che intendano procedere alla loro manutenzione, restauro e miglioramento.

Il diritto al contributo è limitato ai residenti nel Comune di Predazzo.

ARTICOLO 9

La misura del contributo è fissata nel 50% della spesa ammessa per metro lineare ed in base a quanto indicato al seguente articolo 11.

ARTICOLO 10

La domanda di contributo, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere corredata da una relazione illustrativa dei lavori previsti, da documentazione fotografica della siepe oggetto di intervento, e da un preventivo di spesa, sottoscritto da impresa o artigiano del settore.

ARTICOLO 11

Esaminata la domanda di contributo, ai sensi del successivo Titolo III, l'Amministrazione comunale ha facoltà di convocare il richiedente per dettare eventuali prescrizioni e concordare modalità di intervento anche diverse da quelle indicate dal richiedente, al fine di assicurare l'uniformità delle opere e la loro armonizzazione con l'assetto urbanistico, architettonico e viabile circostante.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 12

Le domande di contributo vanno presentate, in carta semplice, al Comune entro il 30 novembre di ogni anno.

Non verranno tenute in considerazione domande presentate dopo l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 13

L'esame delle domande compete alla Giunta Municipale, che potrà avvalersi a tal fine dell'Ufficio Tecnico comunale.

La vigilanza a che i lavori vengano eseguiti in conformità alla relazione illustrativa allegata alla domanda, nonché alle eventuali prescrizioni che l'Amministrazione dovesse formulare ai sensi dei precedenti articoli 7 e 11, è esercitata dall'Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 14

Esaminata la domanda e riconosciutala conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, la Giunta comunica al richiedente, entro il mese di luglio, l'ammissione al contributo, autorizzando nel contempo l'esecuzione delle opere previste e fissando un termine per la loro esecuzione.

ARTICOLO 15

L'esecuzione delle opere senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità da quanto previsto o prescritto, o la mancata osservanza del termine stabilito, comportano la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 16

Ad avvenuta esecuzione dei lavori, dovrà essere chiesto il collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, che accerterà l'esecuzione di essi in conformità alle modalità e termini stabiliti.

Con la richiesta di collaudo dovrà essere presentata idonea documentazione della spesa sostenuta, sulla base della quale potrà anche essere modificata l'entità del contributo assicurato.

Seguito il favorevole collaudo, la Giunta Municipale, procederà con apposito atto deliberativo alla determinazione dell'ammontare del contributo ed alla sua liquidazione.

ARTICOLO 17

Sono fatte salve le norme, legislative e regolamentari, vigenti in materia urbanistica, edilizia e di tutela paesaggistica.

ARTICOLO 18

I contributi previsti dal presente Regolamento non spettano nel caso che il richiedente benefici di altre agevolazioni finanziarie da Enti Pubblici per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 19

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i precedenti Regolamenti approvati con deliberazioni consiliari n. 61 dd. 20.12.1952 e n. 12 dd. 09.02.1953, e successivamente modificati ed integrati.
